REGOLAMENTO (CEE) N. 2527/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dai paesi e territori menzionati nell'allegato D diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per i tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 254,8 tonnellate; che, alla data del 2 novembre 1979, le importazioni nella Comunità di detti prodotti, originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1195/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 novembre 1979 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1979.

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente

(1) GU n. L 154 del 21. 6. 1979, pag. 1.